

ALLEGATO II

Elenco di cui all'articolo 30 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

Regolamento (CEE) n. 1769/68 della Commissione, del 6 novembre 1968

GU n. L 285/1 del 25 novembre 1968

L'allegato di questo regolamento, che riprende le percentuali delle spese di trasporto aereo da incorporare nel valore in dogana, deve essere modificato in funzione della situazione risultante dalla definizione del territorio doganale della Comunità.

II. AGRICOLTURA

A. ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

a) Ortofrutticoli

1. *Regolamento n. 80/63/CEE* della Commissione, del 31 luglio 1963

GU n. 121/2137 del 3 agosto 1963

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno dei nuovi Stati membri di effettuare il controllo.

2. *Regolamento n. 41/66/CEE* del Consiglio, del 29 marzo 1966

GU n. 69/1013 del 19 aprile 1966

All'allegato I/2, le norme comuni di qualità per i cavoli di Bruxelles devono essere completate mediante l'aggiunta di una categoria di qualità supplementare.

3. *Regolamento (CEE) n. 2638/69* della Commissione, del 24 dicembre 1969

GU n. L 327/33 del 30 dicembre 1969

L'allegato I deve essere completato con l'elenco delle zone di spedizione di ciascun nuovo Stato membro.

4. *Regolamento (CEE) n. 496/70* della Commissione, del 17 marzo 1970

GU n. L 62/11 del 18 marzo 1970

L'allegato I deve essere completato con la denominazione degli organismi incaricati da ciascun nuovo Stato membro di effettuare il controllo.

5. *Regolamento (CEE) n. 1291/70* della Commissione, del 1° luglio 1970

GU n. L 144/10 del 2 luglio 1970

L'articolo 3, paragrafo 2, deve essere completato con l'elenco dei mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri.

6. *Regolamento (CEE) n. 1559/70* della Commissione, del 31 luglio 1970
GU n. L 169/55 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro.

7. *Regolamento (CEE) n. 1560/70* della Commissione, del 31 luglio 1970
GU n. L 169/59 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro.

8. *Regolamento (CEE) n. 1561/70* della Commissione, del 31 luglio 1970
GU n. L 169/63 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro.

9. *Regolamento (CEE) n. 1562/70* della Commissione, del 31 luglio 1970
GU n. L 169/67 del 1° agosto 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco degli organismi designati da ciascun nuovo Stato membro.

10. *Regolamento (CEE) n. 604/71* della Commissione, del 23 marzo 1971
GU n. L 70/9 del 24 marzo 1971

Gli allegati I, II, V e VI devono essere completati con l'elenco dei mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri.

b) *Vino*

- Regolamento (CEE) n. 2005/70* della Commissione, del 6 ottobre 1970
GU n. L 224/1 del 10 ottobre 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 756/71* della Commissione, del 7 aprile 1971
GU n. L 83/48 dell'8 aprile 1971

- *Regolamento (CEE) n. 1985/71* della Commissione, del 14 settembre 1971

GU n. L 209/9 del 15 settembre 1971

L'allegato deve essere completato con le varietà di viti autorizzate o raccomandate in Irlanda e nel Regno Unito.

c) *Carne suina*

1. *Regolamento n. 213/67/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n. 135/2887 del 30 giugno 1967

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 85/68* del Consiglio, del 23 gennaio 1968
GU n. L 21/3 del 25 gennaio 1968
- *Regolamento (CEE) n. 1705/68* del Consiglio, del 30 ottobre 1968
GU n. L 267/1 del 31 ottobre 1968
- *Regolamento (CEE) n. 2112/69* del Consiglio, del 28 ottobre 1969
GU n. L 271/1 del 29 ottobre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 2090/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970
GU n. L 232/1 del 21 ottobre 1970

L'allegato deve essere completato con l'elenco dei mercati rappresentativi dei nuovi Stati membri.

2. *Regolamento (CEE) n. 2108/70* del Consiglio, del 20 ottobre 1970
GU n. L 234/1 del 23 ottobre 1970

Nell'allegato I, la colonna 2 « peso della carcassa » e la colonna 3 « spessore del lardo » devono essere eventualmente modificate per tener conto delle categorie di suini di un peso compreso tra 30 e 50 chilogrammi.

d) *Prodotti lattiero-caseari*

1. *Regolamento (CEE) n. 985/68* del Consiglio, del 15 luglio 1968
GU n. L 169/1 del 18 luglio 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 750/69* del Consiglio, del 22 aprile 1969
GU n. L 98/2 del 25 aprile 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1211/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969
GU n. L 155/13 del 28 giugno 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1075/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 116/1 del 28 maggio 1971

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 4, devono essere completati con la definizione del burro di ogni nuovo Stato membro che possa formare oggetto d'interventi, così che detto burro presenti requisiti corrispondenti a quelli richiesti per il burro che può formare attualmente oggetto d'interventi nella Comunità.

2. *Regolamento (CEE) n. 1053/68* della Commissione, del 23 luglio 1968
GU n. L 179/17 del 25 luglio 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 196/69* della Commissione, del 31 gennaio 1969
GU n. L 26/28 del 1° febbraio 1969

— *Regolamento (CEE) n. 2605/70* della Commissione, del 22 dicembre 1970

GU n. L 278/17 del 23 dicembre 1970

— *Regolamento (CEE) n. 2369/71* della Commissione, del 4 novembre 1971

GU n. L 246/27 del 5 novembre 1971

Nell'allegato, i modelli di certificati devono essere completati con l'aggiunta delle varie menzioni nelle lingue dei nuovi Stati membri.

3. *Regolamento (CEE) n. 1324/68* della Commissione, del 29 agosto 1968

GU n. L 215/25 del 30 agosto 1968

L'allegato II deve essere completato con l'aggiunta delle menzioni nelle lingue dei nuovi Stati membri.

e) *Carne bovina*

1. *Regolamento (CEE) n. 1024/68* della Commissione, del 22 luglio 1968

GU n. L 174/7 del 23 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 863/69* della Commissione, dell'8 maggio 1969

GU n. L 111/26 del 9 maggio 1969

Tale regolamento deve essere modificato per tener conto dell'adeguamento apportato all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68.

2. *Regolamento (CEE) n. 1026/68* della Commissione, del 22 luglio 1968

GU n. L 174/12 del 23 luglio 1968

Tale regolamento deve essere modificato per tener conto dell'adeguamento apportato all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 805/68.

3. *Regolamento (CEE) n. 1027/68* della Commissione, del 22 luglio 1968

GU n. L 174/14 del 23 luglio 1968

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 705/71* della Commissione, del 31 marzo 1971

GU n. L 77/79 del 1° aprile 1971

L'articolo 9 deve eventualmente essere adattato per tener conto delle modifiche che saranno apportate all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1026/68.

L'allegato I, lettera *b*), deve essere completato con i coefficienti riguardanti i nuovi Stati membri.

Gli elementi corrispondenti a quelli che figurano attualmente nell'allegato II devono essere fissati per ciascun nuovo Stato membro ed inseriti in tale allegato.

4. *Regolamento (CEE) n. 1097/68* della Commissione, del 27 luglio 1968

GU n. L 184/5 del 29 luglio 1968

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 1261/68* della Commissione, del 20 agosto 1968
GU n. L 208/7 del 21 agosto 1968
- *Regolamento (CEE) n. 1556/68* della Commissione, del 4 ottobre 1968
GU n. L 244/15 del 5 ottobre 1968
- *Regolamento (CEE) n. 1585/68* della Commissione, del 10 ottobre 1968
GU n. L 248/16 dell'11 ottobre 1968
- *Regolamento (CEE) n. 1809/69* della Commissione, del 12 settembre 1969
GU n. L 232/6 del 13 settembre 1969
- *Regolamento (CEE) n. 1795/71* della Commissione, del 17 agosto 1971
GU n. L 187/5 del 19 agosto 1971

L'allegato I deve essere completato con i coefficienti applicabili per i prezzi d'acquisto nei nuovi Stati membri.

f) *Pesca*

1. *Regolamento (CEE) n. 2518/70* della Commissione, del 10 dicembre 1970
GU n. 271/15 del 15 dicembre 1970

L'allegato deve essere completato con i mercati all'ingrosso ed i porti rappresentativi dei nuovi Stati membri.

2. *Regolamento (CEE) n. 1109/71* della Commissione, del 28 maggio 1971
GU n. L 117/18 del 29 maggio 1971

L'allegato II deve essere completato con i mercati ed i porti d'importazione rappresentativi dei nuovi Stati membri.

B. ATTI DI CARATTERE GENERALE

1. *Regolamento (CEE) n. 1373/70* della Commissione, del 10 luglio 1970
GU n. L 158/1 del 20 luglio 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 2638/70* della Commissione, del 23 dicembre 1970
GU n. L 283/34 del 29 dicembre 1970

Nell'allegato i titoli dei certificati devono essere completati con l'aggiunta nelle lingue dei nuovi Stati membri dell'indicazione: « Titoli d'importazione o di fissazione anticipata ».

2. *Regolamento (CEE) n. 729/70* del Consiglio, del 27 aprile 1970
GU n. L 94/13 del 28 aprile 1970

L'importo annuo di 285 milioni di unità di conto, che figura all'articolo 6, paragrafi 4 e 5, deve essere adattato al fine di tener conto delle necessità della Comunità dopo la data di adesione dei nuovi Stati membri.

C. LEGISLAZIONE VETERINARIA

1. *Direttiva n. 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964
GU n. 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da:

- *Direttiva n. 66/600/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966
GU n. 192/3294 del 27 ottobre 1966
- *Direttiva n. 70/360/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. L 157/40 del 18 luglio 1970
- *Direttiva n. 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971
GU n. L 179/4 del 9 agosto 1971

All'allegato B, il punto 8 deve essere completato con l'indicazione degli istituti di Stato incaricati del controllo ufficiale delle tubercoline in ogni nuovo Stato membro.

All'allegato C, il punto 9 deve essere completato con l'indicazione degli istituti di Stato incaricati del controllo ufficiale degli antigeni in ogni nuovo Stato membro.

All'allegato F,

- la nota (4) del certificato modello I,
- la nota (5) del certificato modello II,
- la nota (4) del certificato modello III,
- la nota (5) del certificato modello IV,

devono essere completate, per ciascuno dei nuovi Stati membri, con la qualifica della persona designata per firmare i certificati.

2. *Elenco n. 66/340/CEE* del 6 maggio 1966
GU n. 100/1604 del 7 giugno 1966

I punti A e B devono essere completati con il nome, la nazionalità, l'indirizzo ed il numero di telefono degli esperti veterinari dei nuovi Stati membri.

3. *Decisione n. 69/100/CEE* della Commissione, del 18 marzo 1969
GU n. L 88/9 dell'11 aprile 1969

L'articolo 1 deve essere completato con i nomi e la nazionalità degli esperti veterinari dei nuovi Stati membri.

D. STATISTICHE AGRICOLE

1. *Regolamento n. 79/65/CEE* del Consiglio, del 15 giugno 1965
GU n. 109/1859 del 23 giugno 1965

L'allegato deve essere completato con l'elenco delle circoscrizioni dei nuovi Stati membri.

2. *Regolamento n. 91/66/CEE* della Commissione, del 29 giugno 1966
GU n. 121/2249 del 4 luglio 1966

modificato da:

- *Regolamento n. 349/67/CEE* della Commissione, del 25 luglio 1967
GU n. 171/1 del 28 luglio 1967
- *Regolamento (CEE) n. 1696/68* della Commissione, del 28 ottobre 1968
GU n. L 266/4 del 30 ottobre 1968
- *Regolamento (CEE) n. 1697/68* della Commissione, del 28 ottobre 1968
GU n. L 266/7 del 30 ottobre 1968

rettificato da:

- *Rettifica del regolamento n. 91/66/CEE* della Commissione, del 29 giugno 1966
GU n. L 277/32 del 15 novembre 1968

L'allegato III deve essere completato con la fissazione del numero di aziende contabili da selezionare per ciascuna circoscrizione dei nuovi Stati membri.

3. *Regolamento n. 184/66/CEE* della Commissione, del 21 novembre 1966
GU n. 213/3637 del 23 novembre 1966

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 747/68* della Commissione, del 20 giugno 1968
GU n. L 140/13 del 22 giugno 1968

La seconda parte dell'allegato deve essere completata con le disposizioni complementari concernenti i nuovi Stati membri.

4. *Direttiva n. 71/286/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 179/21 del 9 agosto 1971

L'allegato deve essere completato con l'elenco delle circoscrizioni di ciascun nuovo Stato membro.

III. DIRITTO DELLE SOCIETA

- Direttiva n. 68/151/CEE* del Consiglio, del 9 marzo 1968
GU n. L 65/8 del 14 marzo 1968

L'articolo 2, paragrafo 1, lettera f), deve essere eventualmente modificato in seguito a un esame delle « Aksjeselskap » di diritto norvegese.

IV. TRASPORTI

- Direttiva del Consiglio*, del 23 luglio 1962
GU n. 70/2005 del 6 agosto 1962

La direttiva deve essere eventualmente modificata al fine di attuare la liberalizzazione dei trasporti su strada previsti dalla medesima direttiva per quanto riguarda i trasporti su strada tra talune regioni costiere della Comunità separate dal mare.

V. CONCORRENZA

Decisione n. 3/58 dell'Alta Autorità, del 18 marzo 1958

GU n. 11/157 del 29 marzo 1958

completata dalla:

— *Decisione n. 27/59* dell'Alta Autorità, del 29 aprile 1959

GU n. 30/578 del 1° maggio 1959

L'articolo 2, paragrafo 1, deve essere completato con l'elencazione del « National Coal Board » (Regno Unito) e delle grandi imprese dell'industria carbonifera esistenti nei nuovi Stati membri.

L'articolo 3, paragrafo 2, deve essere completato con l'elencazione delle regioni di vendita dei nuovi Stati membri.

VI. POLITICA COMMERCIALE

Regolamento (CEE) n. 1025/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970

GU n. L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 218/1 del 3 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n. 724/71* del Consiglio, del 31 marzo 1971

GU n. L 80/3 del 5 aprile 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971

GU n. L 116/8 del 28 maggio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971

GU n. L 151/8 del 7 luglio 1971

— *Regolamento (CEE) n. 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971

GU n. L 2491/1 del 10 novembre 1971

Il problema risultante dalla soppressione dell'indicazione Gibilterra nell'allegato II deve essere risolto in modo da garantire che, per quanto riguarda il regime di liberalizzazione all'importazione nella Comunità, Gibilterra sia posta nella stessa situazione in cui si trovava prima dell'adesione.

VII. POLITICA SOCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n. L 149/2 del 5 luglio 1971

Il regolamento deve essere modificato nella misura in cui lo richiedano le modifiche apportate alla legislazione danese.

2. *Decisione n. 70/532/CEE* del Consiglio, del 14 dicembre 1970

GU n. 273/25 del 17 dicembre 1970

Qualora risulti necessario in base all'evoluzione della struttura delle organizzazioni delle parti sociali contemplate in tale decisione, il numero dei rappresentanti di tali organizzazioni in seno al Comitato permanente dell'impiego deve eventualmente essere modificato.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. *Decisione n. 63/326/CEE* della Commissione, del 17 maggio 1963
GU n. 80/1534 del 29 maggio 1963

modificata da:

- *Decisione n. 6419/CEE* della Commissione, del 19 dicembre 1963
GU n. 2/27 del 10 gennaio 1964
- *Decisione n. 70/254/CEE* della Commissione, del 15 aprile 1970
GU n. L 96/37 del 30 aprile 1970
- 4. *Decisione n. 65/362/CEE* della Commissione, del 5 luglio 1965
GU n. 130/2184 del 16 luglio 1965
- 5. *Decisione n. 67/745/CEE* della Commissione, del 28 novembre 1967
GU n. 297/13 del 7 dicembre 1967
- 6. *Decisione n. 68/252/CEE* della Commissione, del 7 giugno 1968
GU n. L 132/9 del 14 giugno 1968
- 7. *Decisione n. 71/122/CEE* della Commissione, del 19 febbraio 1971
GU n. L 57/22 del 10 marzo 1971

Qualora risulti necessario in base all'evoluzione della struttura delle organizzazioni delle parti sociali contemplate nelle cinque decisioni suddette, il numero dei rappresentanti delle organizzazioni in seno ai Comitati deve essere eventualmente modificato.

VIII. OSTACOLI TECNICI

1. *Direttiva n. 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 185/16 del 16 agosto 1971

L'articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva deve essere completato aggiungendo in lingua danese e norvegese i termini equivalenti a quelli ripresi in questo articolo. I termini scelti non possono essere « ny uld » (in danese) oppure « ny ull » (in norvegese) né altre espressioni equivalenti.

L'allegato I di tale direttiva deve essere completato con l'inclusione di « Hibiscus species ».

2. *Direttiva n. 71/316 CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 202/1 del 6 settembre 1971

I disegni ai quali si riferisce l'allegato II punto 3.2.1, devono essere completati con i caratteri necessari alle nuove sigle: UK, IR, N e DK.

3. *Direttiva n. 71/318/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 202/21 del 6 settembre 1971

L'equivalenza dei metodi di prova impiegati correntemente nel Regno Unito con quelli previsti dalla direttiva deve essere verificata prima che la direttiva possa essere modificata per ammettere tali metodi nella Comunità.

Il punto 5.2.4 del capitolo I, parte B, dell'allegato deve essere eventualmente modificato per permettere la lettura fotoelettrica del numero di giri effettuati dal tamburo del contatore.

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 32, 36 e 39 dell'atto di adesione
(Euratom)

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
26.01	<p>Minerali metallurgici, anche arricchiti; piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti):</p> <p>C. Minerali d'uranio:</p> <p>I. Minerali d'uranio e pechblenda, con tenore di uranio superiore a 5% in peso</p> <p>D. Minerali di torio:</p> <p>I. Monazite; urano-torianite ed altri minerali di torio, con tenore in torio superiore a 20% in peso</p>
28.50	<p>Elementi chimici e isotopi, fissili; altri elementi chimici radioattivi e isotopi radioattivi; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non; leghe, dispersioni e « cermet », contenenti tali elementi o tali isotopi o i loro composti inorganici o organici;</p> <p>A. Elementi chimici e isotopi, fissili; loro composti, leghe dispersioni e « cermet », compresi gli elementi di combustibile esauriti (irradiati) di reattori nucleari:</p> <p>I. Uranio naturale:</p> <p>a) greggio; cascami e rottami</p> <p>b) lavorato</p> <p>1. Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri</p> <p>2. altro</p> <p>II. Altri</p> <p>B. Isotopi radioattivi artificiali e loro composti</p>
28.51	<p>Isotopi di elementi chimici diversi da quelli della voce n. 28.50; loro composti inorganici o organici, di costituzione chimica definita o non:</p> <p>A. Deuterio e suoi composti (compresa l'acqua pesante); miscele e soluzioni contenenti deuterio, nelle quali il rapporto del numero di atomi di deuterio al numero di atomi di idrogeno è superiore a 1 : 5000</p>
28.52	<p>Composti inorganici o organici del torio, dell'uranio impoverito in U 235 e dei metalli delle terre rare, dell'ittrio e dello scandio, anche miscelati tra loro:</p> <p>A. del torio, dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro</p>
78.06	<p>Altri lavori di piombo:</p> <p>A. Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi</p>
81.04	<p>Altri metalli comuni, greggi o lavorati; cermet, greggi o lavorati:</p> <p>N. Torio:</p> <p>I. greggio; cascami e rottami</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
	<p>II. lavorato:</p> <p>a) Barre, profilati, fili, lamiere, fogli e nastri</p> <p>b) altro</p>
84.14	<p>Forni industriali o per laboratori, ad esclusione dei forni elettrici della voce n. 85.11:</p> <p>A. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili irradiati</p>
84.17	<p>Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la distillazione, la rettificazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l'essiccazione, l'evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione, il raffreddamento, ecc. ad esclusione degli apparecchi domestici; scaldacqua e scaldabagni, non elettrici:</p> <p>A. Apparecchi per la produzione dei prodotti della sottovoce n. 28.51 A</p> <p>B. Apparecchi appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati</p>
84.18	<p>Centrifughe ed idroestrattori centrifughi; apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas:</p> <p>A. per la separazione degli isotopi dell'uranio</p> <p>B. per la produzione dei prodotti della sottovoce n. 28.51 A</p> <p>C. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati</p>
84.22	<p>Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico e di manutenzione (ascensori, « skips », verricelli, binde, paranchi, gru, ponti scorrevoli, trasportatori, teleferiche, ecc.), esclusi le macchine e gli apparecchi della voce n. 84.23:</p> <p>A. Manipolatori meccanici a distanza, fissi o mobili, non maneggevoli « a mano libera », appositamente costruiti per la manipolazione delle sostanze altamente radioattive</p>
84.44	<p>Laminatoi, treni di laminazione e cilindri di laminatoi:</p> <p>A. Laminatoi appositamente costruiti per essere utilizzati nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati</p>
84.45	<p>Macchine utensili per la lavorazione dei metalli e dei carburi metallici, diverse da quelle delle voci nn. 84.49 e 84.50:</p> <p>A. Appositamente costruite per essere utilizzate nella rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (applicazione di guaine, rimozione di guaine, foggatura, ecc.):</p> <p>I. Macchine automatizzate con informazioni codificate</p> <p>II. altre</p>
84.59	<p>Macchine, apparecchi e congegni meccanici, non nominati né compresi in altre voci del capitolo 84:</p> <p>A. per la produzione dei prodotti della sottovoce n. 28.51 A</p> <p>B. Reattori nucleari:</p> <p>I. Reattori</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
	<p>II. Parti e pezzi staccati:</p> <p>a) Elementi di combustibile non irradiati a uranio naturale</p> <p>b) Elementi di combustibile non irradiati a uranio arricchito</p> <p>c) altri</p> <p>C. Appositamente costruiti per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati (sinterizzazione di ossidi metallici radioattivi, applicazione di guaine, ecc.)</p>
85.11	<p>Forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche; macchine ed apparecchi elettrici per saldare, brasare o tagliare;</p> <p>A. Forni, compresi gli apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche:</p> <p>I. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati</p>
85.22	<p>Macchine ed apparecchi elettrici non nominati né compresi in altre voci del capitolo 85:</p> <p>A. per la produzione dei prodotti della voce 28,51 A</p> <p>B. appositamente costruiti per la separazione dei combustibili nucleari irradiati, per il trattamento delle scorie radioattive o per la rimessa in ciclo dei combustibili nucleari irradiati</p>
86.07	<p>Carri e vagoncini per il trasporto di merci su rotaie:</p> <p>A. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività</p>
86.08	<p>Casse mobili (comprese quelle uso cisterna e quelle uso serbatoio) per qualsiasi specie di trasporto:</p> <p>A. Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi</p>
87.02	<p>Autoveicoli con qualsiasi motore, per il trasporto di persone (compresi quelli da sport ed i filobus) o di merci:</p> <p>B. Per il trasporto di merci:</p> <p>I. Autocarri appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività</p>
87.07	<p>Autocarrelli dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti, negli aeroporti, per il trasporto a brevi distanze o per la manutenzione di merci (per esempio, carrelli-portatori, carrelli-stivatori, carrelli-elevatori detti « cavaliers »); carrelli-trattori del tipo utilizzato nelle stazioni; loro parti e pezzi staccati:</p> <p>A. Autocarrelli di manutenzione appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività</p>
87.14	<p>Altri veicoli non automobili e rimorchi per qualsiasi veicolo; loro parti e pezzi staccati:</p> <p>B. Rimorchi e semirimorchi:</p> <p>I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività</p> <p>C. Altri veicoli:</p> <p>I. appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività</p>

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 32 dell'atto di adesione

(Prodotti del Commonwealth che sono oggetto di margini di preferenza convenzionali nel Regno Unito)

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
05.07	<p>Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume e penne e loro parti (anche rifilate), calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o altrimenti trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti:</p> <p>B. Piume in balle, sacchi o imballaggi analoghi, senza contenenti interni; calugine:</p> <p>1. Pulite secondo il procedimento descritto al paragrafo 8 della parte 12 del British standard 1425 : 1960 (e supplemento), come è stato emendato fino a novembre 1967</p> <p>D. Altri</p>
05.08	<p>Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinare; loro polveri e cascami:</p> <p>C. Altri</p>
05.09	<p>Corna, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami</p>
05.14	<p>Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi e bile, anche secche; sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio:</p> <p>B. Altri</p>
13.01	<p>Materie prime vegetali per tinta o per concia:</p> <p>D. Altri</p>
15.08	<p>Oli animali o vegetali cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o in altro modo modificati</p> <p>B. Olio di ricino</p> <p>C. Olio di cocco; olio di arachide; olio di lino; olio di colza; olio di sesamo; olio di soia; olio di girasole; olio di cartamo</p> <p>D. Altri</p>
15.14	<p>Bianco di balena e di altri cetacei (spermaceti), greggio, presato o raffinato, anche colorato artificialmente</p>
19.03	<p>Paste alimentari</p>
19.05	<p>Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed rice », « cornflakes » e simili</p>

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove H. altre: 2. altre
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche
25.19	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), anche calcinato, escluso l'ossido di magnesio A. calcinato a morto
25.24	Amianto (asbesto)
27.13	Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax »), anche colorati: C. Paraffina e cera di petrolio
32.01	Estratti per concia di origine vegetale B. altri
33.01	Oli essenziali (deterpenati e non), liquidi o concreti, e resinoidi: A. oli essenziali: 3. altri: a) non deterpenati: (i) i seguenti: di alloro, di citronella, di eucalipto, di zenzero, di ginger-grass, di lemon-grass, di litsea cubeba, di ninde, di cipolla, di palmarosa, di peperoncino, di legno di sandalo b) deterpenati
35.01	Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina: B. altri
41.02	Cuoio e pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparati, esclusi quelli delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso: A. preparate: 2. altre B. altre
41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso
41.06	Cuoio e pelli, scamosciati
41.07	Cuoio e pelli, pergamenati
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
43.02	Pelli da pellicceria conciate o preparate, anche confezionate in tavole, sacchi, mappette, croci o altri simili manufatti; loro cascami e ritagli, non cuciti
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto: B. altri
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto: B. altri
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
55.08	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna
55.09	Altri tessuti di cotone
57.06	Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane del n. 57.03: B. non contenenti fibre tessili sintetiche o artificiali: 2. semplici, lucidati o lustrati; ritorti, lucidati o lustrati o no
57.07	Filati d'altre fibre tessili vegetali: B. non contenenti fibre tessili sintetiche o artificiali: 2. altri
57.10	Tessuti di juta o di altre fibre tessili liberiane del n. 57.03: B. non contenenti fibre tessili sintetiche o artificiali
58.01	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati: A. fatti a mano: 2. altri B. altri: 3. altri
58.02	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti « Kelim » o « Kilim », « Schumacks » o « Soumak », « Karamanie » e simili, anche confezionati: A. Tappeti a spazzola e tappetini di coir B. altri: 3. altri
58.05	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc), esclusi i manufatti della voce n. 58.06: B. non contenenti né seta né fibre tessili sintetiche o artificiali
59.02	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o intonacati: B. Articoli in feltro: 2. altri
59.04	Spago, corde e funi, anche intrecciati: B. non contenenti né seta né fibre tessili sintetiche o artificiali: 3. altre

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale del Regno Unito al 1° gennaio 1972	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata: B. Altri articoli: 2. altri
61.05	Fazzoletti da naso e da taschino: C. altri
61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo; sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili: C. altri
62.01	Coperte: B. altre
62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento: B. altri B. 1. Copriletto, copripiedi, lenzuola, federe, fodere di traversini e materassi, asciugamani, interamente di cotone senza ricami, senza fili, senza pizzo o manufatti che imitano il pizzo 2. altri
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio B. altri: 2. altri: b) altri
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti: B. altri
67.01	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume e della loro calugine, piume, parti di piume, calugine, lavorate, ed oggetti confezionati di queste materie, anche gregge, eccettuati i prodotti della voce n. 05.07 nonché i calami e gli steli di piume, lavorati
68.01	Blocchetti e lastre per pavimentazione, bordi di marciapiede, di pietre naturali diverse dall'ardesia B. Lastroni in granito
79.01	Zinco greggio; cascami e rottami di zinco: A. Zinco, escluse le leghe di zinco
97.06	Oggetti ed attrezzi per giuochi all'aperto, da ginnastica, da atletica ed altri sport, diversi da quelli della voce n. 97.04: B. Racchette pesanti più di 255 grammi ciascuna C. Telai di racchette, senza corde D. altri
97.07	Armi e piccole reti a mano per qualsiasi uso; oggetti per la pesca con la lenza; zimbelli artificiali da richiamo, specchietti per le allodole ed oggetti simili, per la caccia

ALLEGATO V

Elenco di cui all'articolo 107 dell'atto di adesione

A. LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE SEMENTI E AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE.

1. *Direttiva n. 66/400/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2290 dell'11 luglio 1966

modificata da:

- *Direttiva n. 69/61/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n. L 48/4 del 26 febbraio 1969

- *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1977.

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni.

2. *Direttiva n. 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2298 dell'11 luglio 1966

modificata da:

- *Direttiva n. 69/63/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n. L 48/8 del 26 febbraio 1969

- *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1977.

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificative in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni.

3. *Direttiva n. 66/402/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2309 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/60/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n. L 48/1 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1976.

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni.

4. *Direttiva n. 66/403/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966.

GU n. 125/2320 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/62/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n. L 48/7 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1975.

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti i tuberi-seme di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni.

5. *Direttiva n. 69/208/CEE* del Consiglio, del 30 giugno 1969

GU n. L 169/3 del 10 luglio 1969

modificata da:

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1976.

b) Per i nuovi Stati membri, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative modificate in conformità delle disposizioni della direttiva

in causa, diverse da quelle necessarie per conformarsi alle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, di detta direttiva, sono applicabili:

— il 1° luglio 1974 al più tardi per quelle riguardanti le sementi di base;

— il 1° luglio 1976 per le rimanenti disposizioni.

6. *Direttiva n. 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n. L 225/7 del 12 ottobre 1970

modificata da:

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Le stesse disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 30 giugno 1976.

7. *Direttiva n. 66/404/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2325 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/64/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n. L 48/12 del 26 febbraio 1969

a) Le stesse disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 2, della citata direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 1° luglio 1975.

b) Le stesse disposizioni dell'articolo 18, paragrafo 3, della suddetta direttiva si applicano nei confronti dei nuovi Stati membri fino al 1° luglio 1977.

B. LEGISLAZIONE RELATIVA AGLI ALIMENTI PER ANIMALI

Direttiva n. 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970
GU n. L 270/1 del 14 dicembre 1970

Fino al 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri possono mantenere le disposizioni delle regolamentazioni nazionali vigenti alla data dell'adesione, a norma delle quali, nel settore dell'alimentazione degli animali, è vietata l'utilizzazione dei seguenti additivi:

- E 701 Tetraciclina
- E 702 Clorotetraciclina
- E 703 Oxitetraciclina
- E 704 Oleandomicina
- E 705 Penicillina G — potassio
- E 706 Penicillina G — sodio
- E 707 Penicillina G — procaina
- E 708 Penicillina G — benzatene
- E 709 Penicillina G — streptomina
- E 710 Spiramicina
- E 711 Virginiamicina
- E 712 Flavophospholipol

Alla scadenza di detto termine, l'impiego di tali additivi sarà autorizzato alle condizioni previste dalla direttiva, a meno che non sia stata presa, secondo la procedura degli articoli 43 e 100 del trattato CEE, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica, una decisione che escluda tali additivi dagli allegati della direttiva.

Tale deroga non può avere nessun altro effetto sull'applicazione della direttiva.

D. STATISTICHE AGRICOLE

Direttiva n. 68/161/CEE del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n. L 76/13 del 28 marzo 1968

rettificata da:

— *Rettifica della direttiva n. 68/161/CEE* del Consiglio, del 27 marzo 1968

GU n. L 132/15 del 14 giugno 1968

a) Fino al 1° dicembre 1973 il Regno Unito può effettuare ogni tre mesi le inchieste sul patrimonio suinicolo.

b) Fino al 1° dicembre 1973 l'Irlanda può procedere a inchieste sui suini secondo il criterio dell'età.

D. VARIE

Regolamento (CEE) n. 2513/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969

GU n. L 318/6 del 18 dicembre 1969

Fino alla data di scadenza del regime di cui all'articolo 115 dell'atto di adesione, il Regno Unito ha la facoltà di mantenere per i pompelmi le restrizioni quantitative che applicava il 1° gennaio 1972.

ALLEGATO VI

Elenco dei paesi di cui all'articolo 109 dell'atto di adesione ed al protocollo n. 22

Barbados	Maurizio
Botswana	Nigeria
Figi	Samoa occidentale
Gambia	Sierra Leone
Ghana	Swaziland
Giamaica	Tanzania
Guyana	Tonga
Kenya	Trinidad e Tobago
Lesotho	Uganda
Malawi	Zambia

ALLEGATO VII**Elenco di cui all'articolo 133 dell'atto di adesione****I. LEGISLAZIONE DOGANALE**

1. *Direttiva n. 69/73/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/1 dell'8 marzo 1969

a) Il Regno Unito mette in vigore le misure necessarie per conformarsi al più tardi il 1° gennaio 1975 alle disposizioni della direttiva diversa da quelle degli articoli 5 e da 15 a 18.

b) Tuttavia, se si avessero ripercussioni sulle condizioni della concorrenza, in particolare a causa delle differenze di tassi di rendimento, si adotteranno misure atte a ristabilire la situazione, nel quadro della procedura prevista da detta direttiva.

2. *Direttiva n. 69/76/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/14 dell'8 marzo 1969

Fino al 31 dicembre 1974 la Danimarca beneficia della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 3.

3. *Direttiva n. 69/73/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/1 dell'8 marzo 1969

Direttiva n. 69/76/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969

GU n. L 58/14 dell'8 marzo 1969

Nei nuovi Stati membri, queste direttive non si applicano ai dazi doganali a carattere fiscale fino alla data della decisione della Commissione, di cui all'articolo 38, paragrafo 3, dell'atto di adesione.

II. PRODOTTI FARMACEUTICI

Direttiva n. 65/65/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1965

GU n. 22/369 del 9 febbraio 1965

I nuovi Stati membri applicano progressivamente, ed al più tardi il 1° gennaio 1978, la regolamentazione prevista da tale direttiva alle specialità che abbiano ricevuto prima dell'adesione l'autorizzazione ad essere immesse sul mercato.

III. TRASPORTI

1. *Regolamento (CEE) n. 543/69* del Consiglio, del 25 marzo 1969

GU n. L 77/69 del 29 marzo 1969

L'applicazione di questo regolamento ai trasporti nazionali nei nuovi Stati membri è differita sino al

1° gennaio 1976 per la Danimarca

1° gennaio 1976 per l'Irlanda

1° gennaio 1976 per il Regno Unito.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. *Regolamento (CEE) n. 1191/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969
GU n. L 156/1 del 28 giugno 1969

Il diritto alla compensazione previsto dall'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, e dall'articolo 9, paragrafo 2, primo comma, entra in vigore in Irlanda e nel Regno Unito il 1° gennaio 1974.

3. *Regolamento (CEE) n. 1107/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970
GU n. L 130/1 del 15 giugno 1970

Per quanto riguarda l'Irlanda ed il Regno Unito, gli aiuti previsti dall'articolo 5, paragrafo 2, sono comunicati alla Commissione all'inizio del 1974.

4. *Regolamento (CEE) n. 1463/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970
GU n. L 164/1 del 27 luglio 1970

Le stesse disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, si applicano nei confronti della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito a decorrere dal 1° gennaio 1976.

5. *Decisione n. 70/108/CEE* del Consiglio, del 27 gennaio 1970
GU n. L 23/24 del 30 gennaio 1970

Le stesse disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 5, si applicano nei confronti della Danimarca a decorrere dal 1° gennaio 1974.

IV. CONCORRENZA

- Regolamento (CEE) n. 1017/68* del Consiglio, del 19 luglio 1968
GU n. L 175/1 del 23 luglio 1968

Per quanto concerne il Regno Unito, la proibizione di cui all'articolo 2 di questo regolamento si applica il 1° luglio 1973 agli accordi, decisioni e pratiche concordate esistenti al momento dell'adesione e che in conseguenza dell'adesione rientrano nel campo di applicazione della proibizione.

V. LEGISLAZIONE FISCALE

1. *Direttiva n. 69/169/CEE* del Consiglio, del 28 maggio 1969
GU n. L 133/6 del 4 giugno 1969

a) La Danimarca ha la facoltà di escludere fino al 31 dicembre 1975 dalla franchigia dalle imposte sulla cifra di affari e dalle imposizioni indirette interne le seguenti merci:

- prodotti del tabacco;
- bevande alcoliche: bevande distillate e bevande alcoliche, con gradazione alcolica superiore a 22° di alcole;
- birre, quando la quantità supera i 2 litri.

b) Le norme che la Danimarca applica in forza di tale facoltà al traffico dei viaggiatori provenienti dai paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle applicabili al traffico dei viaggiatori tra gli Stati membri.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

c) Prima della scadenza del termine suddetto, il Consiglio decide, in conformità della procedura dell'articolo 100 del trattato CEE, se e in quale misura sia necessaria una proroga di tale deroga, tenendo conto del grado di realizzazione dell'unione economica e monetaria e specialmente dei progressi compiuti nell'armonizzazione fiscale.

d) Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano l'applicazione dell'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), dell'atto di adesione.

2. *Direttiva n. 69/335/CEE* del Consiglio, del 17 luglio 1969

GU n. L 249/25 del 3 ottobre 1969

Se i lavori relativi all'estensione del campo d'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), non sono terminati prima dell'adesione, l'Irlanda ed il Regno Unito mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, al più tardi il 1° gennaio 1974, alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 1.

VI. POLITICA COMMERCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 459/68* del Consiglio, del 5 aprile 1968

GU n. L 93/1 del 17 aprile 1968

La stessa disposizione dell'articolo 26 s'applica all'Irlanda, al Regno Unito e alla Norvegia fino al 30 giugno 1977.

2. *Regolamento (CEE) n. 2603/69* del Consiglio, del 20 dicembre 1969

GU n. L 324/25 del 27 dicembre 1969

Salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, fino al 30 giugno 1975 l'Irlanda ha la facoltà di mantenere nei confronti dei paesi terzi restrizioni quantitative alle esportazioni irlandesi dei seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
44.01	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura
44.03	Legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato
44.04	Legno semplicemente squadrato
44.05	Legno semplicemente segato per il lungo, tranciato o sfogliato, dello spessore superiore a 5 mm

3. *Regolamento (CEE) n. 109/70* del Consiglio, del 19 dicembre 1969

GU n. L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1492/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n. L 166/1 del 29 luglio 1970

— *Regolamento (CEE) n. 2172/70* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 239/1 del 30 ottobre 1970

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- *Regolamento (CEE) n. 2567/70* del Consiglio, del 14 dicembre 1970
GU n. L 276/1 del 21 dicembre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 532/71* del Consiglio, dell'8 marzo 1971
GU n. L 60/1 del 13 marzo 1971
- *Regolamento (CEE) n. 725/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 80/4 del 5 aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1073/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 119/1 del 1° giugno 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1074/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 119/35 del 1° giugno 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2385/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/3 del 10 novembre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2386/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/12 del 10 novembre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2406/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n. L 250/1 dell'11 novembre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2407/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n. L 250/7 dell'11 novembre 1971

a) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974, e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, il Regno Unito ha la facoltà di mantenere restrizioni quantitative all'importazione fino al 31 dicembre 1974 per i prodotti elencati in appresso:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 52.01	Fili di metallo combinati con fili di cotone (filati metallici), compresi i filati di cotone spiralati con metallo, e i filati di cotone metallizzati
ex 52.02	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, combinati con fili di cotone, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili
ex 59.09	Tessuti in tutto o in parte di cotone, oleati o ricoperti di un intonaco a base di olio
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia, in cotone
ex 59.14	Lucignoli tessuti intrecciati, o a maglia, di cotone, per lampade, fornelli, candele e simili
ex 59.15	Tubi per pompe e altri tubi simili, in tutto o in parte di cotone
ex 59.17	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di cotone
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, di cotone

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 65.02	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio od unendo fra loro striscie (intrecciate, tessute o altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, non formate né cerchiare, escluse le campane per panama
ex 65.04	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, ottenuti per intreccio od unendo fra loro strisce (intrecciate, tessute od altrimenti prodotte) di qualsiasi materia, anche guarniti, escluse le campane per panama
65.07	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse (comprese le armature a molla per cappelli pieghevoli), visiere e sottogola, per cappelli ed altri copricapi

b) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974, e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, il Regno Unito ha la facoltà di mantenere restrizioni quantitative all'importazione al più tardi fino al 31 dicembre 1977 per i prodotti enumerati in appresso:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 39.07	Guanti delle sostanze comprese nelle voci dal 39.01 al 39.06 incluso
ex 40.13	Guanti di gomma vulcanizzata, non indurita
ex 43.03	Guanti di pellicceria
ex 43.04	Guanti di pelliccia artificiale

Tra la Commissione e il Regno Unito hanno tuttavia luogo consultazioni annue, al fine di verificare se detto termine possa essere abbreviato.

c) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974 e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, l'Irlanda e il Regno Unito hanno la facoltà di mantenere restrizioni quantitative all'importazione al più tardi fino al 31 dicembre 1975 per i prodotti enumerati in appresso:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
54.03	Filati di lino o di ramié, non preparati per la vendita al minuto
54.04	Filati di lino o di ramié, preparati per la vendita al minuto

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Ove necessario, tale termine può essere prorogato dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, al più tardi fino al 31 dicembre 1977.

d) Salvo le disposizioni del sistema delle preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974 e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, l'Irlanda ha la facoltà di mantenere nei confronti

- della Cecoslovacchia
- della Romania
- della Repubblica popolare cinese
- dell'Ungheria
- della Bulgaria
- della Polonia
- dell'URSS

restrizioni quantitative all'importazione al più tardi fino al 30 giugno 1977 per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio: — Tale incerate e tessuti-cuoio di larghezza superiore a 4 pollici — altri, tessuti
ex 59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia: — Tessuti-cuoio di larghezza superiore a 4 pollici — Stampati, dipinti o goffrati — altri, tessuti, di larghezza non inferiore a 30 cm (ad esclusione dei tessuti che contengono 33¼% o più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni) — altri, tessuti, che contengono più del 60% in peso di cotone (ad esclusione dei tessuti che contengono 33¼% o in più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni)
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, di cotone
ex 62.01	Coperte, escluse le coperte da viaggio

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1975 al più tardi, tale termine sarà esaminato in occasione di consultazioni annue fra la Commissione e l'Irlanda e sarà abbreviato, ove possibile, tenuto particolarmente conto dei risultati dei negoziati tra la Comunità ed i principali paesi fornitori dei prodotti in oggetto.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

4. *Regolamento (CEE) n. 1025/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n. L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n. L 218/1 del 3 ottobre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 724/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 80/3 del 5 aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 116/8 del 28 maggio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971
GU n. L 151/8 del 7 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/1 del 10 novembre 1971

a) Il Regno Unito ha la facoltà di mantenere, fino alla data di scadenza del regime di cui all'articolo 115 dell'atto di adesione le restrizioni quantitative che applicava il 1° gennaio 1972 per i seguenti prodotti:

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
08.02	Agrumi, freschi o secchi: D. Pompelmi e pomeli
ex 20.03	Frutta congelate, con aggiunta di zuccheri: — Pompelmi e pomeli

b) Salvo le disposizioni del sistema di preferenze generalizzate della Comunità, che i nuovi Stati membri applicano dal 1° gennaio 1974, e salvo gli accordi che la Comunità ha concluso o concluderà, l'Irlanda ha la facoltà di mantenere al più tardi fino al 30 giugno 1977, nei confronti

- del Giappone
- dell'India
- della Malesia
- di Macao
- di Hong Kong
- della Repubblica di Cina (Formosa)
- del Pakistan
- della Jugoslavia

restrizioni quantitative all'importazione per i seguenti prodotti:

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 51.01	<p>Filati di fibre tessili sintetiche e artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto, esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — i filati interamente di filato viscosa (raion), di filato acetato o di filato cupro-ammoniacale — i filati che non hanno subito nessuna delle seguenti operazioni: testurizzazione, tintura, addoppio, ritorcitura, apprettatura od operazioni analoghe e non arrotolati su cono o rocchette
54.05	Tessuti di lino o di ramié
55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto
55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto
55.07	Tessuti di cotone a punto di garza
ex 56.06	<p>Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — contenenti lana, peli, cotone, lino o canapa
ex 57.06	<p>Filati di juta o di altre fibre tessili liberiane della voce 57.03</p> <ul style="list-style-type: none"> — di juta
ex 59.07	<p>Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.); tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria:</p> <ul style="list-style-type: none"> — stoffe tessute, ad esclusione delle tele tinte per legatoria
ex 59.08	<p>Tessuti impregnati o intonacati di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con queste stesse materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Nastri e strisce tagliate a sghembo — altri, di larghezza superiore a 4 pollici
ex 59.09	<p>Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di intonaco a base di olio:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tele incerate e tessuti-cuoio, di larghezza superiore a 4 pollici — altri, tessuti
ex 59.11	<p>Tessuti gommati diversi da quelli a maglia:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tessuti-cuoio di larghezza superiore a 4 pollici — Stampati, dipinti o goffrati — altri, tessuti, di larghezza non inferiore a 30 cm (ad esclusione dei tessuti che contengono 33⅓% o più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni) — altri, tessuti, che contengono più del 60% in peso di cotone e, ad esclusione dei tessuti che contengono 33⅓% o più in peso di gomma, diversi dai tessuti del genere per copertoni
ex 59.12	<p>Altri tessuti impregnati o intonacati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tessuti stampati, dipinti o goffrati (diversi da quelli a maglia)

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Numero della tariffa doganale comune	DESIGNAZIONE DELLE MERCI
ex 59.12 (seguito)	<ul style="list-style-type: none"> — Nastri di lino, di larghezza non superiore a 2 pollici, a due cimose — Tessuti a maglia — altri, tessuti
ex 60.01	Stoffe a maglia, non elastica né gommata, in pezza, non fatte all'uncinetto
60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggi-calze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata: <ul style="list-style-type: none"> — Calzamaglia
ex 60.06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata ad esclusione: <ul style="list-style-type: none"> — delle stoffe a maglia elastica di larghezza superiore a 1 pollice — delle stoffe a maglia gommata, fatte all'uncinetto — dei manufatti di maglia elastica o gommata
61.07	Cravatte
61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna
61.09	Busti, fascette, ventriere, reggipetto, bretelle, giarrettiere, reg-gicalze e manufatti simili di tessuto o di maglia, anche elastici
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia
ex 61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc., esclusi gli emblemi, stemmi e motivi
62.01	Coperte
ex 62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio: <ul style="list-style-type: none"> — Vele per imbarcazioni — Copertoni — Tappeti per il suolo — Amache — Tende per l'esterno — Tende — Sacchi a pelo
ex 94.04	Sommier; materasse non di gomma, cuscini-poufs, cuscini in poliuretano allo stato spugnoso o cellulare; copripiedi e piumini; altri oggetti lettereschi

Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 1975 al più tardi, tale termine sarà esaminato in occasione di consultazioni annuali fra la Commissione e l'Irlanda e sarà abbreviato, ove possibile, tenuto particolarmente conto dei risultati dei negoziati tra la Comunità ed i principali paesi fornitori dei prodotti in oggetto.

VII. POLITICA SOCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 1612/68* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 257/2 del 19 ottobre 1968
2. *Decisione n. 68/359/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 257/1 del 19 ottobre 1968
3. *Direttiva del Consiglio*, del 5 marzo 1962
GU n. 57/1650 del 9 luglio 1962
4. *Direttiva n. 68/360/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 257/13 del 19 ottobre 1968

L'Irlanda ed il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno facoltà di mantenere fino al 31 dicembre 1977 le disposizioni nazionali che assoggettano ad autorizzazione preliminare l'immigrazione per svolgere un lavoro subordinato e/o l'accesso ad un impiego subordinato dei cittadini degli altri Stati membri, in Irlanda o nell'Irlanda del Nord.

5. *Regolamento (CEE) n. 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971
GU n. L 149/2 del 5 luglio 1971

Durante un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data in cui questo regolamento diventa applicabile all'Irlanda, questa può riservare il beneficio delle prestazioni di disoccupazione e delle prestazioni dei regimi non contributivi di vecchiaia, delle vedove, degli orfani e dei ciechi alle sole persone che risiedono nel territorio dell'Irlanda, a condizione che dette prestazioni siano disciplinate da una legislazione relativa ai settori di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e che durante il periodo sopradetto la parità di trattamento sia garantita in Irlanda ai cittadini degli Stati membri originari e degli altri nuovi Stati membri nonché ai profughi ed agli apolidi.

VIII. OSTACOLI TECNICI

- Direttiva n. 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 185/16 del 16 agosto 1971

Per l'introduzione delle nuove denominazioni corrispondenti ai termini di cui all'articolo 5, paragrafo 1, di questa direttiva, la Danimarca e la Norvegia beneficiano di un periodo transitorio che termina il 31 dicembre 1974.

IX. PRODOTTI ALIMENTARI

1. *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962

GU n. 115/2645 dell'11 novembre 1962

modificata da:

— *Direttiva n. 65/469/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1965

GU n. 178/2793 del 26 ottobre 1965

— *Direttiva n. 67/653/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967

GU n. 263/4 del 30 ottobre 1967

— *Direttiva n. 68/419/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n. L 309/24 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/36 del 18 luglio 1970

1. I nuovi Stati membri possono mantenere fino al 31 dicembre 1977 le legislazioni nazionali, esistenti alla data dell'adesione, in forza delle quali è ammesso l'uso:

a) delle sostanze coloranti enumerate sub 2, nei prodotti alimentari

b) dei seguenti prodotti per diluire o sciogliere le sostanze coloranti:

Acetato d'etile

Etere dietilico

Monoacetato di glicerina

Diacetato di glicerina

Triacetato di glicerina

Alcole isopropilico

Propilene-glicole (1,2 propendiolo)

Acido acetico

Idrossido di sodio, idrossido d'ammonio

Entro il 31 dicembre 1977, il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, in merito a una proposta che miri ad aggiungere:

a) nell'elenco dell'allegato I della direttiva in questione, le sostanze di cui al precedente comma, lettera a),

b) nell'elenco dell'articolo 6 di detta direttiva, le sostanze di cui al precedente comma, lettera b).

L'inclusione di tali sostanze negli elenchi dell'allegato I o dell'articolo 6 può essere decisa soltanto qualora le ricerche scientifiche abbiano provato che esse non sono nocive alla salute umana e il loro impiego sia necessario dal punto di vista economico.

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. Le sostanze coloranti destinate alla colorazione in massa e in superficie, di cui al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:

DENOMINAZIONE ABITUALE	Schultz	C.I.	D.F.G.	Denominazione chimica o descrizione
violetto acido 6 B	805	(697) 42.640		sale monosodico della 4-[[4-(N-etil-p sulfobenzilamino)-fenil]-[4 (N-etil-p sulfoniumbenzilamino)-fenil]-metilene)] (N, N-dimetil-Δ 2,5-cicloesadiene-imina)
bruno FK				un miscuglio comprendente essenzialmente il sale bisodico di 1, 3-diammino-4-(p-sulfofenilazo) benzene e il sale sodico del 2, 4-diammino-5-(p-sulfofemilazo) toluene
marrone cioccolato FB				prodotto ottenuto mediante la copolazione dell'acido naftionico diazotato con un miscuglio di morino (C.I. 75.660) e di madurin (C.I. 75.240)
marrone cioccolato HT	—	20,285		sale disodico dell'acido 4,4'-[[2,4-diidrossi-5-(idrossimetil)-m-fenilene] bis (AZO)] di-1-naftalene solfonico
arancio G	39	(27) 16.230		sale disodico dell'acido fenilazo-1 naftol-2 disolfonico-6,8
arancio RN (arancio di croceina)	36	15.970		sale monosodico dell'acido fenilazo-1 naftol-2 disolfonico-6,8
rosso 2 G	40	18.050		sale disodico dell'acido acetamido-5 idrossi-4 (fenilazo)-3 naftalene-2,7 disolfonico
blu brillante FCF	770	(671) 42.090		sale disodico della 4 [[4-(N-etil-p-sulfobenzilamino)-fenil]- (2-sulfonium-fenil)-metilene]-[1 (N-etil-N-p-sulfobenzil)- Δ 2,5-) cicloesadiene-imina)
giallo 2 G		18.965		sale disodico della 1- (2,5-dicloro 4-sulfofenile)-5 idrossi-3-metile-4-p-sulfofenilazopirazolo
biossido di titanio (E 171)	1.418	(1.264) 77.891		
ossidi e idrossidi di ferro (E 172)	1.428 1.429 1.470	77.489 77.491 77.492 77.499		
blu oltremare	1.435	(1.290) 77.007		combinazione di alluminio, di sodio di silico e di zolfo
orcanetto, alcanina	1.382	(1.240) 75.520 75.530	140	estratto della radice dell'Alcanna tinctoria
rosso solido E	210	(82) 16.045		sale disodico dell'acido (sulfio-4 naftilazo-1) -1 naftol-2 sulfonico-6

3. I nuovi Stati membri possono mantenere sino al 31 dicembre 1975 le disposizioni delle regolamentazioni nazionali vigenti alla data dell'adesione, in virtù delle quali, nella colorazione dei prodotti destinati all'umana alimentazione, si proibisce l'uso delle seguenti sostanze coloranti:

- E 103 crisoina S,
- E 105 giallo solido,
- E 111 arancio GGN,
- 120 cocciniglia,
- E 121 oricello,orceina,
- E 125 scarlatto GN,
- E 126 ponceau GR.

Alla scadenza di tale termine, l'impiego di tali sostanze sarà autorizzato alle condizioni previste dalla direttiva, a meno che, per tener conto dell'evoluzione scientifica e tecnica, non si prenda, secondo la procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, una decisione che escluda dette sostanze dall'allegato I della direttiva.

4. Salvo le precedenti disposizioni, la legislazione dei nuovi Stati membri, modificata secondo le disposizioni di detta direttiva, è applicata al più tardi il 1° luglio 1974 ai prodotti commercializzati in tali Stati membri.

2. *Direttiva n. 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963

GU n. 12/161 del 27 gennaio 1964

modificata da:

— *Direttiva n. 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967

GU n. 148/1 dell'11 luglio 1967

— *Direttiva n. 68/420/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n. L 309/25 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/38 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/160/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/12 del 17 aprile 1971

1. Fino al 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri possono mantenere le legislazioni nazionali, esistenti alla data dell'adesione, relative all'impiego nei prodotti alimentari di:

- acido formico
- nitrito di potassio
- propionato di potassio (sale di potassio dell'acido propionico)
- derivato sodico dell'estere metilico dell'acido p-idrossibenzoico
- nonché di soluzioni acquose di fumo.

Entro il 31 dicembre 1977, il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, in merito a una proposta che miri a includere tali sostanze nell'articolo 3 della suddetta direttiva.

L'inclusione di tali sostanze può essere decisa soltanto qualora le ricerche scientifiche abbiano provato che esse non sono nocive alla salute umana e il loro impiego sia necessario dal punto di vista economico.

2. Senza pregiudizio delle disposizioni suddette, la legislazione dei nuovi Stati membri, modificata secondo le disposizioni della direttiva in questione, è applicata al più tardi al 1° luglio 1974 ai prodotti commercializzati in questi Stati membri.

3. *Direttiva n. 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. L 157/31 del 18 luglio 1970

1. Entro il 31 dicembre 1977, i nuovi Stati membri possono mantenere le legislazioni nazionali esistenti alla data dell'adesione, relative all'impiego, nei prodotti alimentari, dell'etossichina, del pirofosfato acido di sodio, del pirofosfato di sodio, del pirofosfato di potassio, del pirofosfato di calcio, del tripolifosfato di sodio, del polimetafosfato di potassio, del metafosfato di sodio e del gallato di propile.

Prima del 31 dicembre 1977, il Consiglio può decidere, conformemente alla procedura prevista dall'articolo 100 del trattato CEE, in merito a una proposta che miri ad aggiungere nell'elenco dell'allegato della direttiva in questione le sostanze di cui al comma precedente.

L'inclusione di tali sostanze nell'elenco dell'allegato può essere decisa soltanto qualora le ricerche scientifiche abbiano provato che esse non sono nocive alla salute umana e il loro impiego sia necessario dal punto di vista economico.

2. Salve le precedenti disposizioni, la legislazione dei nuovi Stati membri, modificata secondo le disposizioni della suddetta direttiva, è applicata al più tardi il 1° luglio 1974 ai prodotti commercializzati in questi Stati membri.

ALLEGATO VIII

Elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 1, dell'atto di adesione

1. *Comitato del Fondo sociale europeo*
contemplato dall'articolo 124 del trattato CEE
2. *Comitato consultivo per la libera circolazione dei lavoratori*
istituito dal regolamento n. 15 del 16 agosto 1961
GU n. 57/1073 del 26 agosto 1961

modificato da:

- *Regolamento n. 38/64/CEE* del Consiglio, del 25 marzo 1964
GU n. 62/965 del 17 aprile 1964
- *Regolamento (CEE) n. 1612/68* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 257/2 del 19 ottobre 1968

3. *Comitato consultivo per la formazione professionale*
istituito dalla decisione n. 63/266/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1963
GU n. 63/1338 del 20 aprile 1963
4. *Comitato consultivo per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti*
istituito dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971
GU n. L 149/2 del 5 luglio 1971
5. *Comitato consultivo dell'Agenzia di approvvigionamento*
istituito dallo statuto dell'Agenzia del 6 novembre 1958
GU n. 27/534 del 6 ottobre 1958

ALLEGATO IX

Elenco di cui all'articolo 148, paragrafo 2, dell'atto di adesione

1. *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali dei lavoratori salariati agricoli*
istituito dalla decisione n. 63/326/CEE della Commissione, del 17 maggio 1963
GU n. 80/1534 del 29 maggio 1963
2. *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della pesca marittima*
istituito dalla decisione n. 68/252/CEE della Commissione, del 7 giugno 1968
GU n. L 132/9 del 14 giugno 1968
3. *Comitato dei trasporti*
istituito dalla decisione del Consiglio del 15 settembre 1958
GU n. 25/509 del 27 novembre 1958
modificata dalla
— *Decisione* del Consiglio del 22 giugno 1964
GU n. 102/1602 del 29 giugno 1964
4. *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore dei trasporti stradali*
istituito dalla decisione n. 65/362/CEE del 5 luglio 1965
GU n. 130/2184 del 16 luglio 1965
5. *Comitato consultivo paritetico per i problemi sociali nel settore della navigazione interna*
istituito dalla decisione n. 67/745/CEE della Commissione del 28 novembre 1967
GU n. 297/13 del 7 dicembre 1967
6. *Comitato consultivo per i problemi sociali nelle ferrovie*
istituito dalla decisione n. 71/122/CEE della Commissione, del 19 febbraio 1971
GU n. L 57/22 del 10 marzo 1971

7. *Collegio arbitrale*

previsto dall'articolo 18 del trattato CEEA

8. *Comitato consultivo del latte e dei prodotti lattiero-caseari*

istituito dalla decisione n. 64/435/CEE della Commissione, del 20 luglio 1964

GU n. 122/2049 del 29 luglio 1964

modificata dalla:

— *Decisione n. 70/290/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n. L 121/24 del 4 giugno 1970

9. *Comitato consultivo delle carni suine*

istituito dalla decisione del 18 luglio 1962

GU n. 72/2028 dell'8 agosto 1962

modificata dalla:

— *Decisione n. 70/283/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n. L 121/11 del 4 giugno 1970

10. *Comitato consultivo delle carni bovine*

istituito dalla decisione n. 64/434/CEE della Commissione, del 20 luglio 1964

GU n. 122/2047 del 29 luglio 1964

modificata dalla:

— *Decisione n. 70/288/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n. L 121/20 del 4 giugno 1970

11. *Comitato consultivo del pollame e delle uova*

istituito dalla decisione del 18 luglio 1962

GU n. 72/2030 dell'8 agosto 1962

modificata dalla:

— *Decisione n. 70/291/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n. L 121/26 del 4 giugno 1970

12. *Comitato consultivo dei cereali*

istituito dalla decisione del 18 luglio 1962

GU n. 72/2026 dell'8 agosto 1962

modificata dalla:

— *Decisione n. 70/286/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n. L 121/16 del 4 giugno 1970

13. *Sezione specializzata «riso» del Comitato consultivo dei cereali*

istituito dalla decisione n. 64/436/CEE della Commissione, del 20 luglio 1964

GU n. 122/2051 del 29 luglio 1964

modificata dalla:

- *Decisione n. 70/285/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n. L 121/14 del 4 giugno 1970

14. *Comitato consultivo dei grassi*

istituito dalla decisione n. 67/388/CEE della Commissione, del 9 giugno 1967

GU n. 119/2343 del 20 giugno 1967

sostituita dalla:

- *Decisione n. 71/90/CEE* della Commissione, del 1° febbraio 1971
GU n. L 43/42 del 22 febbraio 1971

15. *Comitato consultivo dello zucchero*

istituito dalla decisione n. 69/146/CEE della Commissione, del 29 aprile 1969

GU n. L 122/2 del 22 maggio 1969

16. *Comitato consultivo per gli ortofrutticoli*

istituito dalla decisione del 18 luglio 1962

GU n. 72/2032 dell'8 agosto 1962

modificata dalla:

- *Decisione n. 70/287/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n. L 121/18 del 4 giugno 1970

17. *Comitato consultivo vitivinicolo*

istituito dalla decisione del 18 luglio 1962

GU n. 72/2034 dell'8 agosto 1962

modificata dalla:

- *Decisione n. 70/292/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n. L 121/28 del 4 giugno 1970

18. *Comitato consultivo per le piante vive ed i prodotti della floricoltura*

istituito dalla decisione n. 69/84/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1969

GU n. L 68/8 del 19 marzo 1969

modificata dalla:

- *Decisione n. 70/289/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970
GU n. L 121/22 del 4 giugno 1970

19. *Comitato consultivo della pesca*

istituito dalla decisione n. 71/128/CEE della Commissione, del 25 febbraio 1971

GU n. L 68/18 del 22 marzo 1971

20. *Comitato consultivo del tabacco greggio*
istituito dalla decisione n. 71/31/CEE della Commissione, del
22 dicembre 1970

GU n. L 14/8 del 18 gennaio 1971

21. *Comitato consultivo del lino e della canapa*
istituito dalla decisione n. 71/32/CEE della Commissione, del
22 dicembre 1970

GU n. L 14/11 del 18 gennaio 1971

22. *Comitato consultivo per i problemi della politica di struttura agricola*
istituito dalla decisione n. 64/488/CEE della Commissione, del
29 luglio 1964

GU n. 134/2256 del 20 agosto 1964

modificata dalla:

— *Decisione n. 65/371/CEE* della Commissione, dell'8 luglio 1965

GU n. 132/2209 del 20 luglio 1965

— *Decisione n. 71/79/CEE* della Commissione, del 26 gennaio 1971

GU n. L 32/15 del 9 febbraio 1971

23. *Comitato consultivo per i problemi sociali riguardanti i conduttori
agricoli*

istituito dalla decisione n. 64/18/CEE della Commissione, del 19 di-
cembre 1963

GU n. 2/25 del 10 gennaio 1964

modificata dalla:

— *Decisione n. 70/284/CEE* della Commissione, del 15 maggio 1970

GU n. L 121/13 del 4 giugno 1970

ALLEGATO X

Elenco di cui all'articolo 150 dell'atto di adesione

I. TRASPORTI

1. *Regolamento n. 11* del Consiglio, del 27 giugno 1960

GU n. 52/1121 del 16 agosto 1960

Irlanda: 1° ottobre 1973

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° ottobre 1973

2. *Regolamento n. 141* del Consiglio, del 26 novembre 1962

GU n. 124/2751 del 28 novembre 1962

Norvegia: 1° aprile 1973

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. *Regolamento n. 117/66/CEE* del Consiglio, del 28 luglio 1966

GU n. 147/2688 del 9 agosto 1966

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

4. *Regolamento (CEE) n. 1016/68* della Commissione, del 9 luglio 1968

GU n. L 173/8 del 22 luglio 1968

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

5. *Regolamento (CEE) n. 543/69* del Consiglio, del 25 marzo 1969

GU n. L 77/49 del 29 marzo 1969

Irlanda: 1° aprile 1973

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

6. *Regolamento (CEE) n. 1191/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969

GU n. L 156/1 del 28 giugno 1969

Irlanda: 1° gennaio 1974

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° gennaio 1974

7. *Regolamento (CEE) n. 1192/69* del Consiglio, del 26 giugno 1969

GU n. L 156/8 del 28 giugno 1969

Irlanda: 1° ottobre 1973

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° ottobre 1973

8. *Regolamento (CEE) n. 1107/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU n. L 130/1 del 15 giugno 1970

Norvegia: 1° aprile 1973

9. *Regolamento (CEE) n. 1108/70* del Consiglio, del 4 giugno 1970

GU n. L 130/4 del 15 giugno 1970

Danimarca: 1° gennaio 1974

Irlanda: 1° gennaio 1974

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° gennaio 1974

10. *Regolamento (CEE) n. 1463/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n. L 164/1 del 27 luglio 1970

Norvegia: 1° aprile 1973

11. *Regolamento (CEE) n. 2598/70* della Commissione, del 18 dicembre 1970

GU n. L 278/1 del 23 dicembre 1970

Danimarca: 1° gennaio 1974

Irlanda: 1° gennaio 1974

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° gennaio 1974

12. *Regolamento (CEE) n. 281/71* della Commissione, del 9 febbraio 1971

GU n. L 33/11 del 10 febbraio 1971

Danimarca: 1° gennaio 1974

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° gennaio 1974

II. POLITICA COMMERCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 459/68* del Consiglio, del 5 aprile 1968

GU n. L 93/1 del 17 aprile 1968

rettificato da:

— *Rettifica al regolamento (CEE) n. 459/68* del Consiglio, del 5 aprile 1968

GU n. L 103/38 del 1° maggio 1968

Norvegia: 1° aprile 1973

2. *Regolamento (CEE) n. 2603/69* del Consiglio, del 20 dicembre 1969

GU n. L 324/25 del 27 dicembre 1969

Norvegia: 1° aprile 1973

3. *Regolamento (CEE) n. 109/70* del Consiglio, del 19 dicembre 1969

GU n. L 19/1 del 26 gennaio 1970

modificato da:

— *Regolamento (CEE) n. 1492/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n. L 166/1 del 29 luglio 1970

— *Regolamento (CEE) n. 2172/70* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 239/1 del 30 ottobre 1970

— *Regolamento (CEE) n. 2567/70* del Consiglio, del 14 dicembre 1970

GU n. L 276/1 del 21 dicembre 1970

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- *Regolamento (CEE) n. 532/71* del Consiglio, dell'8 marzo 1971
GU n. L 60/1 del 13 marzo 1971
- *Regolamento (CEE) n. 725/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 80/4 del 5 aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1073/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 119/1 del 1° giugno 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1074/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 119/35 del 1° giugno 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2385/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/3 del 10 novembre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2386/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/12 del 10 novembre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2406/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n. L 250/1 dell'11 novembre 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2407/71* del Consiglio, del 9 novembre 1971
GU n. L 250/7 dell'11 novembre 1971

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

- 4. *Regolamento (CEE) n. 1025/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n. L 124/6 dell'8 giugno 1970

modificato da:

- *Regolamento (CEE) n. 1984/70* del Consiglio, del 29 settembre 1970
GU n. L 218/1 del 3 ottobre 1970
- *Regolamento (CEE) n. 724/71* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 80/3 del 5 aprile 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1080/71* del Consiglio, del 25 maggio 1971
GU n. L 116/8 del 28 maggio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 1429/71* del Consiglio, del 2 luglio 1971
GU n. L 151/8 del 7 luglio 1971
- *Regolamento (CEE) n. 2384/71* del Consiglio, dell'8 novembre 1971
GU n. L 249/4 del 10 novembre 1971

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

- 5. *Regolamento (CEE) n. 1023/70* del Consiglio, del 25 maggio 1970
GU n. L 124/1 dell'8 giugno 1970

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

6. *Regolamento (CEE) n. 1471/70* del Consiglio, del 20 luglio 1970

GU n. L 164/41 del 27 luglio 1970

Norvegia: 1° aprile 1973

7. *Decisione del 6 marzo 1953* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio relativa al divieto d'esportazione di rottami

Non pubblicata

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

8. *Decisione dell'8 ottobre 1957* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri relativa alla regolamentazione riguardante la esportazione dei prodotti di recupero

Non pubblicata

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

9. *Decisione del 18 dicembre 1958* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri relativa alla regolamentazione riguardante l'esportazione di rottami di acciai legati

Non pubblicata

combinata con la

10. *Decisione del 19 novembre 1962* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio riguardante l'assimilazione dei cascami lingottati di acciai legati, di cui alla voce 73.15 B I b 1 aa, ai rottami di acciai legati

Non pubblicata

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

11. *Decisione del 2 marzo 1959* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio riguardante l'esportazione di rottami da demolizione navale

Non pubblicata

modificata dalla

— *Decisione del 15 gennaio 1962* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri

Non pubblicata

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

12. *Decisione del 7 ottobre 1959* della commissione di coordinamento del Consiglio dei ministri riguardante l'elenco comune dei prodotti ai quali

può essere applicata la decisione dell'8 ottobre 1957 dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio relativa alla regolamentazione dell'esportazione dei prodotti di recupero

Non pubblicata

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

13. *Decisione del 26 ottobre 1961* dei rappresentanti dei governi riuniti in sede di Consiglio riguardante la regolamentazione da applicarsi a partire dal 1° gennaio 1962 in materia di esportazione di rotaie usate

Non pubblicata

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

III. POLITICA SOCIALE

1. *Regolamento (CEE) n. 1408/71* del Consiglio, del 14 giugno 1971

GU n. L 149/2 del 5 luglio 1971

Danimarca: 1° aprile 1973

Irlanda: 1° aprile 1973

Norvegia: 1° aprile 1973

Regno Unito: 1° aprile 1973

IV. EURATOM

1. *Decisione del Consiglio, del 9 settembre 1961*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Société d'énergie nucléaire franco-belge des Ardennes (SENA) » e alla comunicazione di cognizioni da parte di detta impresa

Non pubblicata

Regno Unito: 1° aprile 1973

2. *Decisione del Consiglio, del 18 giugno 1963*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Kernkraftwerk RWE-Bayernwerk GmbH (KRB) » ed alla comunicazione di cognizioni da parte di detta impresa

Non pubblicata

Regno Unito: 1° aprile 1973

3. *Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 1964*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Kernkraftwerk Lingen GmbH »

Non pubblicata

Regno Unito: 1° aprile 1973

4. *Decisione del Consiglio, del 28 luglio 1966*, relativa alla concessione di vantaggi all'impresa comune « Kernkraftwerk Obrigheim GmbH »

Non pubblicata

Regno Unito: 1° aprile 1973

ALLEGATO XI

Elenco di cui all'articolo 152 dell'atto di adesione

I. LEGISLAZIONE DOGANALE

1. *Direttiva n. 68/312/CEE del Consiglio, del 30 luglio 1968*

GU n. L 194/13 del 6 agosto 1968

Norvegia: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 69/73/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969*

GU n. L 58/1 dell'8 marzo 1969

Norvegia: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 69/74/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969*

GU n. L 58/7 dell'8 marzo 1969

Norvegia: 1° luglio 1973

4. *Direttiva n. 69/75/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969*

GU n. L 58/11 dell'8 marzo 1969

Norvegia: 1° luglio 1973

5. *Direttiva n. 69/76/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1969*

GU n. L 58/44 dell'8 marzo 1969

Norvegia: 1° luglio 1973

II. AGRICOLTURA

A. LEGISLAZIONE RELATIVA AGLI ALIMENTI PER ANIMALI

1. *Direttiva n. 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970*

GU n. L 170/2 del 3 agosto 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2. *Direttiva n. 70/524/CEE* del Consiglio, del 23 novembre 1970

GU n. L 270/1 del 14 dicembre 1970

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 71/250/CEE* della Commissione, del 15 giugno 1971

GU n. L 155 del 12 luglio 1971

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

B. LEGISLAZIONE RELATIVA ALLE SEMENTI
E AI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE

1. *Direttiva n. 66/400/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n. 125/2290 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/61/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n. L 48/4 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 66/401/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966

GU n. 125/2298 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/63/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969

GU n. L 48/8 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 66/402/CEE del Consiglio*, del 14 giugno 1966

GU n. 125/2309 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/60/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n. L 48/1 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

4. *Direttiva n. 66/403/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2320 dell'11 luglio 1966

modificata da:

— *Direttiva n. 69/62/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n. L 48/7 del 26 febbraio 1969

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

5. *Direttiva n. 68/193/CEE* del Consiglio, del 9 aprile 1968
GU n. L 93/15 del 17 aprile 1968

modificata da:

— *Direttiva n. 71/140/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1971
GU n. L 71/16 del 25 marzo 1971

Regno Unito: 1° luglio 1973

6. *Direttiva n. 69/208/CEE* del Consiglio, del 30 giugno 1969
GU n. L 169/3 del 10 luglio 1969

modificata da:

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

7. *Direttiva n. 70/457/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 225/1 del 12 ottobre 1970

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

8. *Direttiva n. 70/458/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 225/7 del 12 ottobre 1970

modificata da:

— *Direttiva n. 71/162/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971

GU n. L 87/24 del 17 aprile 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

C. LEGISLAZIONE VETERINARIA

1. *Direttiva n. 64/432/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964

GU n. 121/1977 del 29 luglio 1964

modificata da:

— *Direttiva n. 66/600/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966

GU n. 192/3294 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n. 70/360/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/40 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/285/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1971

GU n. L 179/1 del 9 agosto 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 64/433/CEE* del Consiglio, del 26 giugno 1964

GU n. 121/2012 del 29 luglio 1964

modificata da:

— *Direttiva n. 66/601/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1966

GU n. 192/3302 del 27 ottobre 1966

— *Direttiva n. 69/349/CEE* del Consiglio, del 6 ottobre 1969

GU n. 256/5 dell'11 ottobre 1969

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— *Direttiva n. 70/486/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970

GU n. L 239/42 del 30 ottobre 1970

Danimarca: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 65/276/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965

GU n. 93/1607 del 29 maggio 1965

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

4. *Direttiva n. 65/277/CEE* della Commissione, del 13 maggio 1965

GU n. 93/1610 del 29 maggio 1965

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

5. *Direttiva n. 71/118/CEE* del Consiglio, del 15 febbraio 1971

GU n. L 55/23 dell'8 marzo 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

D. LEGISLAZIONE FITOSANITARIA

1. *Direttiva n. 69/464/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969

GU n. L 323/1 del 24 dicembre 1969

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 69/465/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969

GU n. L 323/3 del 24 dicembre 1969

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 69/466/CEE* del Consiglio, dell'8 dicembre 1969

GU n. L 323/5 del 24 dicembre 1969

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

E. LEGISLAZIONE FORESTALE

1. *Direttiva n. 66/404/CEE* del Consiglio, del 14 giugno 1966
GU n. 125/2326 dell'11 luglio 1966

modificata da:

- *Direttiva n. 69/64/CEE* del Consiglio, del 18 febbraio 1969
GU n. L 48/12 del 26 febbraio 1969

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 68/89/CEE* del Consiglio, del 23 gennaio 1968
GU n. L 32/12 del 6 febbraio 1968

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 74/161/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/14 del 17 aprile 1971

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

F. STATISTICHE AGRICOLE

- Direttiva n. 68/161/CEE* del Consiglio, del 27 marzo 1968
GU n. L 76/13 del 28 marzo 1968

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

III. DIRITTO DI STABILIMENTO,
LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI

1. *Direttiva n. 63/261/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1963
GU n. 62/1323 del 20 aprile 1963

Danimarca: 1° gennaio 1978

2. *Direttiva n. 63/262/CEE* del Consiglio, del 2 aprile 1963
GU n. 62/1326 del 20 aprile 1963

Danimarca: 1° gennaio 1978

3. *Direttiva n. 64/220/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n. 56/845 del 4 aprile 1964

Danimarca: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

4. *Direttiva n. 64/221/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n. 56/850 del 4 aprile 1964
Danimarca: 1° luglio 1973
Norvegia: 1° luglio 1973
5. *Direttiva n. 64/222/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n. 56/857 del 4 aprile 1964
Norvegia: 1° gennaio 1976
Regno Unito: 1° luglio 1973
6. *Direttiva n. 64/223/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n. 56/863 del 4 aprile 1964
Norvegia: 1° gennaio 1976
7. *Direttiva n. 64/224/CEE* del Consiglio, del 25 febbraio 1964
GU n. 56/869 del 4 aprile 1964
Norvegia: 1° gennaio 1976
8. *Direttiva n. 64/427/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964
GU n. 117/1863 del 23 luglio 1964
Norvegia: 1° gennaio 1976
Regno Unito: 1° luglio 1973
9. *Direttiva n. 64/428/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964
GU n. 117/1871 del 23 luglio 1964
Norvegia: 1° gennaio 1976
Regno Unito: 1° luglio 1973
10. *Direttiva n. 64/429/CEE* del Consiglio, del 7 luglio 1964
GU n. L 117/1880 del 23 luglio 1964
Norvegia: 1° gennaio 1976
11. *Direttiva n. 65/264/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965
GU n. 85/1437 del 19 maggio 1965
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
12. *Direttiva n. 67/530/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967
GU n. 190/1 del 10 agosto 1967
Danimarca: 1° gennaio 1978
13. *Direttiva n. 67/531/CEE* del Consiglio, del 25 luglio 1967
GU n. 190/3 del 10 agosto 1967
Danimarca: 1° gennaio 1978

14. *Direttiva n. 67/654/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967
GU n. 263/6 del 30 ottobre 1967

Danimarca: 1° gennaio 1978

15. *Direttiva n. 68/151/CEE* del Consiglio, del 9 marzo 1968
GU n. L 65/8 del 14 marzo 1968

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

16. *Direttiva n. 68/363/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 260/1 del 22 ottobre 1968

Norvegia: 1° gennaio 1976

17. *Direttiva n. 68/364/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 260/6 del 22 ottobre 1968

Norvegia: 1° gennaio 1976

Regno Unito: 1° luglio 1973

18. *Direttiva n. 68/365/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 260/9 del 22 ottobre 1968

Norvegia: 1° gennaio 1976

19. *Direttiva n. 68/366/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 260/12 del 22 ottobre 1968

Norvegia: 1° gennaio 1976

20. *Direttiva n. 68/368/CEE* del Consiglio, del 15 ottobre 1968
GU n. L 260/19 del 22 ottobre 1968

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

21. *Direttiva n. 69/77/CEE* del Consiglio, del 4 marzo 1969
GU n. L 59/8 del 10 marzo 1969

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

22. *Direttiva n. 69/82/CEE* del Consiglio, del 13 marzo 1969
GU n. L 68/4 del 19 marzo 1969

Norvegia: 1° gennaio 1976

Regno Unito: 1° luglio 1973

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

23. *Direttiva n. 70/451/CEE* del Consiglio, del 29 settembre 1970

GU n. L 218/37 del 3 ottobre 1970

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

24. *Direttiva n. 70/523/CEE* del Consiglio, del 30 novembre 1970

GU n. L 267/18 del 10 dicembre 1970

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

IV. APPALTI DI LAVORI PUBBLICI

Direttiva n. 71/305/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n. L 185/5 del 16 agosto 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

V. TRASPORTI

1. *Direttiva del Consiglio*, del 23 luglio 1962

GU n. 70/2005 del 6 agosto 1962

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 65/269/CEE* del Consiglio, del 13 maggio 1965

GU n. 88/1469 del 24 maggio 1965

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 68/297/CEE* del Consiglio, del 19 luglio 1968

GU n. L 175/15 del 23 luglio 1968

Norvegia: 1° luglio 1973

4. *Raccomandazione n. 1/61* dell'Alta Autorità della CECA, in data 1° marzo 1961, ai governi degli Stati membri

GU n. 18/469 del 9 marzo 1961

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

VI. LEGISLAZIONE FISCALE

1. *Direttiva n. 67/227/CEE* del Consiglio, dell'11 aprile 1967
GU n. 71/1301 del 14 aprile 1967
Irlanda: 1° gennaio 1974
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
2. *Direttiva n. 67/228/CEE* del Consiglio, dell'11 aprile 1967
GU n. 71/1303 del 14 aprile 1967
Irlanda: 1° gennaio 1974
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
3. *Direttiva n. 69/335/CEE* del Consiglio, del 17 luglio 1969
GU n. L 249/25 del 3 ottobre 1969
Danimarca: 1° luglio 1973
Norvegia: 1° luglio 1973
4. *Direttiva n. 69/463/CEE* del Consiglio, del 9 dicembre 1969
GU n. L 350/34 del 20 dicembre 1969
Regno Unito: 1° luglio 1973

VII. POLITICA COMMERCIALE

1. *Direttiva n. 70/509/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n. L 254/1 del 23 novembre 1970
Danimarca: 1° luglio 1973
Irlanda: 1° gennaio 1974
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
2. *Direttiva n. 70/510/CEE* del Consiglio, del 27 ottobre 1970
GU n. L 254/26 del 23 novembre 1970
Danimarca: 1° luglio 1973
Irlanda: 1° gennaio 1974
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
3. *Direttiva n. 71/86/CEE* del Consiglio, del 1° febbraio 1971
GU n. L 36/44 del 13 febbraio 1971
Danimarca: 1° luglio 1973
Irlanda: 1° gennaio 1975
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973

VIII. POLITICA SOCIALE

Direttiva n. 68/360/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1968

GU n. L 257/13 del 19 ottobre 1968

Danimarca: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

IX. OSTACOLI TECNICI

1. *Direttiva n. 67/548/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967

GU n. 196/1 del 16 agosto 1967

modificata da:

— *Direttiva n. 69/81/CEE* del Consiglio, del 13 marzo 1969

GU n. L 68/1 del 19 marzo 1969

— *Direttiva n. 71/144/CEE* del Consiglio, del 22 marzo 1971

GU n. L 74/15 del 29 marzo 1971

Irlanda: 1° gennaio 1975

2. *Direttiva n. 69/493/CEE* del Consiglio, del 15 dicembre 1969

GU n. L 326/36 del 29 dicembre 1969

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 70/156/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970

GU n. L 42/1 del 23 febbraio 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

4. *Direttiva n. 70/157/CEE* del Consiglio, del 6 febbraio 1970

GU n. L 42/16 del 23 febbraio 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

5. *Direttiva n. 70/220/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970

GU n. L 76/1 del 6 aprile 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

6. *Direttiva n. 70/221/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970

GU n. L 76/23 del 6 aprile 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

7. *Direttiva n. 70/222/CEE* del Consiglio, del 20 marzo 1970

GU n. L 76/25 del 6 aprile 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

8. *Direttiva n. 70/311/CEE* del Consiglio, dell'8 giugno 1970

GU n. L 133/10 del 18 giugno 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

9. *Direttiva n. 70/387/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970

GU n. L 176/5 del 10 agosto 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

10. *Direttiva n. 70/388/CEE* del Consiglio, del 27 luglio 1970

GU n. L 176/12 del 10 agosto 1970

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

11. *Direttiva n. 71/127/CEE* del Consiglio, del 1° marzo 1971

GU n. L 68/1 del 22 marzo 1971

Irlanda: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

12. *Direttiva n. 71/307/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n. L 185/16 del 16 agosto 1971

Regno Unito: 1° luglio 1973

13. *Direttiva n. 71/316/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971

GU n. L 202/1 del 6 settembre 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

14. *Direttiva n. 71/317/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 202/14 del 6 settembre 1971
Regno Unito: 1° luglio 1973
15. *Direttiva n. 71/318/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 202/21 del 6 settembre 1971
Regno Unito: 1° luglio 1973
16. *Direttiva n. 71/319/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 202/32 del 6 settembre 1971
Regno Unito: 1° luglio 1973
17. *Direttiva n. 71/320/CEE* del Consiglio, del 26 luglio 1971
GU n. L 202/37 del 6 settembre 1971
Irlanda: 1° luglio 1973
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
18. *Direttiva n. 71/347/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n. L 239/1 del 25 ottobre 1971
Regno Unito: 1° luglio 1973
19. *Direttiva n. 71/348/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n. L 239/9 del 25 ottobre 1971
Regno Unito: 1° luglio 1973
20. *Direttiva n. 71/349/CEE* del Consiglio, del 12 ottobre 1971
GU n. L 239/15 del 25 ottobre 1971
Danimarca: 1° luglio 1973
Norvegia: 1° luglio 1973
Regno Unito: 1° luglio 1973
21. *Direttiva n. 71/354/CEE* del Consiglio, del 18 ottobre 1971
GU n. L 243/29 del 29 ottobre 1971
Danimarca: 1° luglio 1973

X. PRODOTTI ALIMENTARI

1. *Direttiva del Consiglio*, del 23 ottobre 1962
GU n. 115/2645 dell'11 novembre 1962
modificata da:
 - *Direttiva n. 65/469/CEE* del Consiglio, del 25 ottobre 1965
GU n. 178/2793 del 26 ottobre 1965
 - *Direttiva n. 67/653/CEE* del Consiglio, del 24 ottobre 1967
GU n. 263/4 del 30 ottobre 1967

VI LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

— *Direttiva n. 68/491/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n. L 309/24 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/358/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. L 157/36 del 18 luglio 1970

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

2. *Direttiva n. 64/54/CEE* del Consiglio, del 5 novembre 1963
GU n. 12/161 del 27 gennaio 1964

modificata da:

— *Direttiva n. 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n. 148/1 dell'11 luglio 1967

— *Direttiva n. 68/420/CEE* del Consiglio, del 20 dicembre 1968
GU n. L 309/25 del 24 dicembre 1968

— *Direttiva n. 70/359/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970
GU n. 157/38 del 18 luglio 1970

— *Direttiva n. 71/160/CEE* del Consiglio, del 30 marzo 1971
GU n. L 87/12 del 17 aprile 1971

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

3. *Direttiva n. 65/66/CEE* del Consiglio, del 26 gennaio 1965
GU n. 22/22 del 9 febbraio 1965

modificata da:

— *Direttiva n. 67/428/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n. 148/10 dell'11 luglio 1967

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

4. *Direttiva n. 67/427/CEE* del Consiglio, del 27 giugno 1967
GU n. 148/1 dell'11 luglio 1967

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

5. *Direttiva n. 70/357/CEE* del Consiglio, del 13 luglio 1970

GU n. L 157/31 del 18 luglio 1970

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° luglio 1973

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° luglio 1973

XI. POLITICA ENERGETICA

Direttiva n. 68/414/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1968

GU n. L 308/14 del 23 dicembre 1968

Regno Unito: 1° luglio 1973

XII. STATISTICHE

1. *Direttiva n. 64/475/CEE* del Consiglio, del 30 luglio 1964

GU n. 131/2193 del 13 agosto 1964

Regno Unito: 1° luglio 1973

Direttiva n. 69/467/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1969

GU n. L 323/7 del 24 dicembre 1969

Danimarca: 1° luglio 1973

Irlanda: 1° gennaio 1974

Norvegia: 1° luglio 1973

Regno Unito: 1° gennaio 1974

XIII. EURATOM

Direttiva del Consiglio, del 2 febbraio 1959

GU n. 11/221 del 20 febbraio 1959

modificata da:

— *Direttiva del Consiglio* del 5 marzo 1962

GU n. 57/1633 del 9 luglio 1962

— *Direttiva n. 66/45/Euratom* del Consiglio, del 27 ottobre 1966

GU n. 216/3693 del 26 novembre 1966

Irlanda: 1° gennaio 1974

Regno Unito: 1° luglio 1973